

DIRETTIVA 2001/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 4 dicembre 2001****recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Tenuto conto dell'elevato numero di sinistri navali che coinvolgono portarinfuse e delle perdite in vite umane che ne derivano, è opportuno adottare nuove misure al fine di migliorare la sicurezza nei trasporti marittimi nell'ambito della politica comune dei trasporti.
- (2) Indagini sulle cause dei sinistri di navi portarinfuse rivelano che il carico e lo scarico di rinfuse solide, possono, se non effettuati correttamente, provocare danni attraverso sollecitazioni eccessive della struttura della nave o danni meccanici agli elementi strutturali nelle stive di carico. La sicurezza delle navi portarinfuse può essere migliorata adottando misure volte a ridurre il rischio di danni strutturali e di perdite dovuti ad operazioni di carico e di scarico improprie.
- (3) A livello internazionale, l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato, in diverse risoluzioni della sua assemblea, una serie di raccomandazioni sulla sicurezza delle navi portarinfuse, relative all'interfaccia nave/porto in generale ed alle operazioni di carico e di scarico in particolare.
- (4) Nella risoluzione A.862(20) l'IMO ha adottato un codice di prassi sulla sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse («codice BLU») ed ha invitato i governi contraenti ad applicare queste regole il più rapidamente possibile e ad informare l'IMO in merito a

tutti i casi di inadempimento delle stesse. Nella stessa risoluzione l'IMO ha inoltre esortato i governi contraenti sul cui territorio sono situati i terminali di carico/scarico di rinfuse solide ad adottare leggi che garantiscano l'applicazione di una serie di principi essenziali necessari all'attuazione di detto codice.

- (5) Considerata la dimensione globale del commercio di rinfuse solide, l'incidenza delle relative operazioni di carico e scarico sulla sicurezza delle navi ha conseguenze transfrontaliere. È meglio definire a livello comunitario azioni atte a prevenire i naufragi imputabili a operazioni di carico e di scarico improprie fissando requisiti e procedure armonizzate al fine di attuare le raccomandazioni IMO previste nella risoluzione dell'assemblea A.862(20) e al codice BLU.
- (6) In considerazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, una direttiva costituisce lo strumento giuridico appropriato in quanto stabilisce un quadro di riferimento per l'applicazione obbligatoria ed uniforme, da parte degli Stati membri, dei requisiti e delle procedure per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse, lasciando nel contempo gli Stati membri liberi di scegliere le modalità di attuazione più consone al loro ordinamento interno. Secondo il principio di proporzionalità, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi.
- (7) La sicurezza delle navi portarinfuse e dei loro equipaggi può essere migliorata riducendo i rischi di operazioni di carico e di scarico improprie presso i terminali per rinfuse solide. Per realizzare tale obiettivo, è necessario definire procedure armonizzate di cooperazione e di comunicazione tra la nave ed il terminale, stabilendo criteri di idoneità applicabili a tali navi e terminali.
- (8) Al fine di migliorare la sicurezza delle navi portarinfuse senza provocare distorsioni della concorrenza, è opportuno applicare procedure e criteri di idoneità armonizzati applicabili a tutte le navi, a prescindere dalla bandiera, ed a tutti i terminali della Comunità presso i quali, in circostanze normali, tali navi fanno scalo per caricare o scaricare rinfuse solide.

⁽¹⁾ GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 240 e GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 273.

⁽²⁾ GU C 14 del 16.1.2001, pag. 37.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 febbraio 2001 (GU C 276 dell'1.10.2001, pag. 38), posizione comune del Consiglio del 27 giugno 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).